

**DELIBERA N. DL /41/2018 CRL/COM  
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA  
LEGGE N.28/00 RELATIVA A SEGNALAZIONI DA PARTE DEL CANDIDATO  
SINDACO DI ANZIO GIOVANNI DEL GIACCIO**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

NELLA riunione del 18 maggio 2018;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, ed in particolare l’art. 9;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

**VISTA** la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante *“Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”*, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**RICHIAMATA** la delibera n. 205/18/CONS del 24/04/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 03/05/2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissati per il giorno 10 giugno 2018.”*

**CONSIDERATO** che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

**CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova

applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

**PRESO ATTO** dell'elenco dei Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del 2018, allegato alla delibera Agcom n. 205/18/CONS, da cui risulta il Comune di Anzio tra quelli interessati al voto della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 9 comma 1 della L. n. 28 del 2000, *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*;

**VISTA** la segnalazione, ricevuta via pec in data 15 maggio 2018, alle ore 9:02, prot. RT/526/18, a firma del candidato sindaco Giovanni Del Giaccio, in merito alla presunta violazione dell'art. 9, co. 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Anzio, in cui si fa presente che il sito istituzionale del Comune di Anzio viene utilizzato per comunicazioni che non sembrano *“indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*, in particolare con riferimento ad un gemellaggio culturale tra la città di Anzio e la città di Caen, in Normandia, ed i Musei dello Sbarco di Anzio e dello Sbarco in Normandia;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Delibera AgCom 205/18/CONS, il Comitato procede ad una istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato: a tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

**RILEVATO CHE**, con pec del 15/05/2018, prot. RT/527/2018, indirizzata al Sindaco del Comune di Anzio, dott. Luciano Bruschini, la Struttura ha richiesto le eventuali osservazioni e/o memorie in merito;

**PRESO ATTO CHE** in data 16 maggio 2018, ns. prot. RT/531/18 il Sindaco del Comune di Anzio ha risposto comunicando di aver provveduto a modificare il comunicato sul sito istituzionale del Comune, rendendolo ulteriormente impersonale;

**CONSIDERATO CHE**, verificata l'effettiva variazione delle comunicazioni presente sul sito istituzionale, oggetto di segnalazione, la Struttura di supporto al Corecom Lazio propone l'archiviazione degli atti, a seguito dell'adozione di appropriate misure riparatorie nei termini previsti, da parte del Comune di Anzio;

**RITENUTO** pertanto di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta inerente la comunicazione istituzionale svolta dal Comune di Anzio;

### **DELIBERA**

- Di proporre l'archiviazione degli atti, a seguito dell'adozione di appropriate misure riparatorie nei termini previsti, da parte del Comune di Anzio;
- Di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, la segnalazione di cui all'oggetto, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. b) della delibera Agcom 205/18/CONS;

Roma, 18/05/2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio

Michele Petrucci